

**REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 3 E DELL'ARTICOLO 36, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39, CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI REVISORI E SUGLI ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI PAESI TERZI E LE DEROGHE IN CASO DI EQUIVALENZA**

**Documento per la consultazione  
15 novembre 2022**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 23 novembre 2022 al seguente indirizzo:

**C O N S O B**

**Divisione Strategie Regolamentari**

**Via G. B. Martini, n. 3**

**00198 ROMA**

oppure *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#)

**INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma – posta elettronica certificata: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), mail: [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it).

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (*e-mail*: [responsabileprotezione.dati@consob.it](mailto:responsabileprotezione.dati@consob.it)).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio, n. 121 – Roma.

## 1. PREMESSA

La disciplina in materia di revisori di Paesi terzi (di seguito anche “revisori esteri”) - che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano - è attualmente regolata:

1) dagli **articoli 45 e 46 della Direttiva 2006/43/CE** del 17 maggio 2006 (Direttiva Audit), così come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014, che dettano il *framework* normativo di riferimento all’interno dell’Unione Europea in merito all’iscrizione e alla vigilanza nei confronti di detti revisori (art. 45)<sup>1</sup>, nonché le deroghe all’iscrizione e alla vigilanza (art. 46)<sup>2</sup> che possono essere stabilite dagli Stati membri, qualora venga adottata dalla Commissione Europea la decisione di equivalenza del Paese terzo dove il revisore ha la propria sede, o quando, in attesa di tale decisione della Commissione, l’equivalenza sia valutata dallo Stato membro sulla base di una propria determinazione o sulla base di valutazioni condotte singolarmente da altri Stati membri;

2) **dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 39/2010**, rubricati rispettivamente “*Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro*”, “*Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi*” e “*Deroghe in caso di equivalenza*”; tali articoli prevedono in sintesi che:

- il Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”), sentita la Consob, iscrive nel Registro tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi sopra citati; in assenza di detta iscrizione le relazioni di revisione sono “*sono prive di effetti giuridici in Italia*” (art. 34, comma 6, del Decreto)<sup>3</sup>;

- i revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della Consob (art. 35, comma 1, del Decreto); possono tuttavia essere esonerati, su base di reciprocità, dai controlli di qualità qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente nel corso dei tre anni precedenti (art. 35, comma 2, del Decreto);

- la Consob può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui ai predetti articoli 34 e 35 del Decreto con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi nel caso in cui:

a) il Paese terzo, dove il revisore estero abbia stabilito la propria sede, sia dichiarato equivalente sulla base delle valutazioni svolte dalla Commissione Europea o dai singoli Stati membri, in attesa della decisione della Commissione e

b) le esenzioni o deroghe di cui sopra siano stabilite su base di reciprocità, e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione (c.d. MOU – *Memorandum of understanding*) con le corrispondenti autorità del Paese terzo, anche mediante lo scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro (art. 36 del Decreto);

---

<sup>1</sup> Il par. 3 dell’art. 45 prevede che “3. *Gli Stati membri assoggettano i revisori contabili e gli enti di revisione contabile di paesi terzi iscritti all’albo ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Uno Stato membro può esentare il revisore contabile o l’ente di revisione contabile di paesi terzi iscritti all’albo dall’essere soggetti al suo sistema di controllo della qualità, qualora un altro Stato membro, o un sistema di controllo della qualità di un paese terzo ritenuto equivalente a norma dell’articolo 46, abbia effettuato un controllo della qualità del revisore o dell’ente di revisione del paese terzo di cui trattasi nel corso dei tre anni precedenti*”.

<sup>2</sup> Secondo l’art. 46, par. 1 “*Gli Stati membri possono non applicare o modificare i requisiti di cui all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, su base di reciprocità solo a condizione che gli enti di revisione contabile o i revisori di paesi terzi siano soggetti, nel paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfino requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32*”. Secondo l’art. 46, par. 2 “*Gli Stati membri possono valutare l’equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo o basarsi sulle valutazioni condotte da altri Stati membri fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione*”.

<sup>3</sup> Si rammenta, infatti, che la mera iscrizione nel Registro del MEF dei revisori di Paesi terzi non abilita tali soggetti all’esercizio della revisione legale in Italia.

3) dalla **normativa regolamentare** – attuativa delle disposizioni del Decreto sopra richiamate - di competenza (i) del Ministero, per gli aspetti concernenti l’iscrizione dei revisori di Paesi terzi nel Registro (ex art. 34, comma 7 del Decreto), e (ii) della Consob relativamente alle esenzioni e deroghe che possono essere accordate ai revisori in parola (ex artt. 35, comma 3 e 36, comma 4 del Decreto).

In data 11 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2022, n. 174, recante il regolamento attuativo delle sopra richiamate disposizioni legislative. Tale Regolamento stabilisce le condizioni per l’iscrizione nel Registro dei revisori esteri, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, e, in particolare, istituisce all’interno del Registro dei revisori legali un’apposita sezione separata denominata “*Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi*”, composta dalla:

- “Parte A”, dove sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1 del Decreto, in conformità all’articolo 45, della Direttiva;
- “Parte B”, dove sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1 del Decreto, in conformità all’articolo 36 del Decreto, aventi sede in Paesi terzi che (i) sono valutati equivalenti in conformità all’articolo 46 della Direttiva e (ii) rispetto ai quali la Consob abbia riconosciuto deroghe o esenzioni ai sensi dello stesso articolo 36 del Decreto (ossia in presenza di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità). Ciò al fine di identificare tali soggetti rispetto al resto della categoria dei revisori esteri e di prevedere una domanda di iscrizione che tenga conto della peculiarità della casistica in esame.

Tenuto conto dell’avvenuta emanazione del Regolamento del MEF (che entrerà in vigore dal 26 novembre 2022), cesserà il regime transitorio previsto dall’articolo 161 del TUF e dall’art. 43 del Decreto<sup>4</sup>, concernente l’iscrizione dei revisori esteri nell’apposita Sezione dell’Albo speciale della Consob in base alla precedente delibera n. 17439 del 27 luglio 2010.

A tal riguardo, si evidenzia che il Regolamento del MEF prevede (all’art. 15) che i revisori esteri già iscritti dalla Consob nell’apposita sezione dell’Albo Speciale delle società di revisione, presentino al MEF, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento, una nuova domanda di iscrizione nella Parte A o nella Parte B della sezione del Registro dei revisori a seconda della fattispecie. Inoltre, le disposizioni del MEF relative ai revisori di Paesi terzi equivalenti che beneficiano di esenzioni e il termine di presentazione della domanda di iscrizione nella Parte B della sezione del Registro dei revisori legali, trovano applicazione dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari della Consob sopra citate.

L’intervento regolamentare, che con il presente documento si sottopone alla consultazione del mercato, è volto a emanare le disposizioni regolamentari attuative degli artt. 35, comma 3 e 36, comma 4 del Decreto, in modo da completare il quadro normativo delineato dal Decreto (e dal recente Regolamento del MEF). La previsione di un termine per la consultazione con il mercato più ristretto (sette giorni), rispetto a quello generalmente previsto (sessanta giorni), è dovuta al fatto che le norme proposte si limitano a disciplinare profili applicativi di regole sostanziali già contenute

---

<sup>4</sup> In particolare, il succitato art. 43 prevede al comma 1, lett. i) che “1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo: [...]; i) l’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; [---]” e al comma 9 che: “Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede all’iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1, in un’apposita sezione dell’albo speciale delle società di revisione previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti”.

nella normativa europea di riferimento e nel Decreto n. 39/2010<sup>5</sup> e peraltro risalenti nel tempo, considerato che il recepimento della direttiva 2014/56/UE è avvenuto con il D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

Nei successivi paragrafi si riporta una descrizione delle proposte di modifica sottoposte alla consultazione del mercato, rinviando – per un’analisi più dettagliata - allo schema del provvedimento riportato in calce al presente documento.

## **2. LE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 35, COMMA 3 E DELL’ARTICOLO 36, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39, CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI REVISORI E SUGLI ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI PAESI TERZI E LE DEROGHE IN CASO DI EQUIVALENZA**

Di seguito si illustrano i principali contenuti della bozza di regolamento allegato.

### *2.1. Valutazione di equivalenza*

Nell’articolato posto in consultazione si propone l’inserimento di una disposizione (cfr. **art. 2**) volta a precisare che la valutazione di equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo di qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo, effettuata in conformità all’art. 46 della Direttiva, può discendere:

- i) da una decisione della Commissione europea assunta ai sensi dell’art. 46 paragrafo 2 della Direttiva;*
- ii) in assenza della decisione della Commissione europea, da una decisione assunta con apposita delibera dalla Consob sulla base dell’art. 36, comma 3, del Decreto, anche tenuto delle valutazioni singolarmente condotte da altri Stati membri.*

Trattandosi di un atto a contenuto generale, la successiva delibera con la quale la Consob disporrà l’equivalenza di un Paese terzo sarà soggetta, a norma dell’art. 3 del TUF, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (cfr. successivo art. 5 della bozza del Regolamento).

### *2.2. Vigilanza sui revisori esteri ed esenzione dai controlli di qualità sulla base della reciprocità*

Nel testo dell’**art. 3** al primo comma si propone di prevedere che “*la Consob vigila sui revisori e sugli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nell’apposita sezione del Registro dei revisori legali, secondo il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal Decreto*”.

Tale previsione in sostanza ribadisce l’applicazione delle disposizioni del Decreto applicabili ai revisori che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, in linea con quanto previsto dall’art. 45, par. 3 della Direttiva<sup>6</sup> e dall’art. 35, comma 1, del Decreto.

---

<sup>5</sup> Ossia l’esenzione dai controlli di qualità per i revisori che sono stati assoggettati nei tre anni precedenti a controlli di qualità svolti da un altro Stato membro o da un Paese terzo ritenuto equivalente e il rinvio alla Consob in merito alle possibili deroghe da riconoscere per i Paesi terzi equivalenti in ordine al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni contemplato dal citato Decreto.

<sup>6</sup> Secondo cui “*Gli Stati membri assoggettano i revisori contabili e gli enti di revisione contabile di paesi terzi iscritti all’albo ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni*”.

Nel medesimo articolo, in attuazione dell'art. 35, comma 2, del Decreto<sup>7</sup>, si propone di prevedere:

- che si possono avvalere dell'esenzione dai controlli di qualità i revisori iscritti nell'apposita sezione (Parte A e Parte B) del Registro dei revisori legali, ove ne ricorrano i presupposti, costituiti dalla reciprocità e dal fatto di essere stati assoggettati nei tre anni precedenti a controlli di qualità svolti da un altro Stato membro o da un Paese terzo ritenuto equivalente ai sensi dell'art. 2 dell'articolato;
- che, al fine di avvalersi dell'esenzione in discorso, i suddetti revisori devono comunicare "tempestivamente" alla Consob quando è avvenuto l'ultimo controllo di qualità e l'autorità che lo ha svolto. Ciò al fine di avere quanto prima un quadro preciso dei revisori esteri che si avvalgono dell'esenzione per la prima volta e di quelli che possono continuare ad usufruirne ai sensi del comma 2, in quanto sottoposti a successivi controlli di qualità.

### *2.3. Derghe per gli iscritti nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali-Parte B*

Nell'art. 4 viene data attuazione a quanto prescritto dall'art. 36, comma 4, del Decreto che prevede che la Consob detti con Regolamento le disposizioni attuative dell'art. 36 concernente le possibili deroghe per i revisori di Paesi terzi equivalenti.

L'articolo in parola prevede (al comma 1) che, ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali (Parte B), la Consob con apposita delibera - su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, con il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo in cui ha sede il revisore o l'ente di revisione contabile – possa stabilire deroghe in ordine ai requisiti previsti dall'art. 10, comma 1, lett. b), e alle informazioni richieste dall'art. 11, comma 2, del Regolamento del MEF. Tali disposizioni si riferiscono, rispettivamente: (i) ai requisiti di onorabilità del revisore del Paese Terzo o di tutti i membri dell'organo amministrativo o di direzione dell'ente di revisione del Paese terzo e dei responsabili dell'incarico di revisione legale; (ii) al contenuto informativo della domanda di iscrizione.

Si prevede inoltre (al comma 2) che la Consob, sempre con propria delibera, possa stabilire deroghe anche in ordine al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni contemplato dal D. Lgs. n. 39/2010. Considerata l'assenza nella Direttiva di criteri per la concessione e la commisurazione dell'entità della deroga/esenzione ai revisori di Paesi terzi equivalenti, l'opzione effettuata nell'articolato consente alla Consob di valutare caso per caso se assumere una decisione in tal senso nonché l'ampiezza dell'eventuale deroga/esenzione, analogamente a quanto previsto nell'ordinamento di altri Stati membri<sup>8</sup>.

Pertanto, il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4 attribuisce alla Consob il potere di accordare eventuali esenzioni/deroghe in esito ad una valutazione delle peculiarità del sistema del Paese terzo ritenuto equivalente che assume rilievo nel caso concreto e, in ragione di tali peculiarità, graduare l'ampiezza dell'esenzione/deroga rispetto a uno o più dei seguenti elementi:

- i requisiti di onorabilità previsti dal succitato art. 10, comma 1, lett. b), del Regolamento del MEF;

---

<sup>7</sup> Secondo cui: "i revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocità, essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti".

<sup>8</sup> Per quanto concerne le eventuali esenzioni dal sistema di vigilanza e di *enforcement*, si osserva che la normativa si limita in generale a prevedere la possibilità di introdurre deroghe ai sensi dei sopra citati art. 45 comma 3 e art. 46 della Direttiva, mentre il livello di affidamento ("*mutual reliance*") sulla specifica autorità del Paese terzo è generalmente stabilito negli accordi di cooperazione e varia da Paese a Paese.

- i contenuti della domanda di iscrizione prevista dall'art. 11, comma 2, del medesimo Regolamento;
- in tutto o in parte la vigilanza della Consob (intesa come controllo pubblico, controllo della qualità e indagini e sanzioni sul revisore proveniente dal predetto Paese terzo).

L'ultimo comma della disposizione in commento si riferisce all'ipotesi in cui venga successivamente assunta dalla Consob una delibera di esenzione/deroga in relazione ad un Paese terzo e vi siano revisori, già iscritti nella Parte A, che debbano transitare nella Parte B dell'apposita sezione del Registro. In tal caso, si prevede che la Consob, ai fini dell'aggiornamento dell'apposita sezione del Registro, darà comunicazione al MEF circa la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione nella Parte B (registrazione semplificata) anche con riferimento ai revisori e agli enti di revisione contabile di un Paese terzo già iscritti nella Parte A del Registro.

#### 2.4. Pubblicità dei provvedimenti della Consob

L'ultimo articolo dello schema di regolamento (**art. 5**), infine, disciplina il regime di pubblicità dei provvedimenti adottati dalla Consob. Tale norma prevede, come già anticipato, che i provvedimenti assunti ai sensi del presente Regolamento siano pubblicati sulla Gazzetta, trattandosi di atti a contenuto generale ai sensi dell'art. 3, comma 3 del TUF, e sul sito *internet* della Consob.

### 3. ARTICOLATO

Di seguito si riporta lo schema del provvedimento che si sottopone alla consultazione.

**Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 35, comma 3 e dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernenti la vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi e le deroghe in caso di equivalenza.**

#### Articolo 1

*(Fonti normative e definizioni)*

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 35, comma 3 e dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Nel presente regolamento si intendono per:
  - a) "Direttiva": la direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati così come modificata dalla direttiva 2008/30/CE dell'11 marzo 2008, dalla direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 e dalla direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014;
  - b) "Decreto": il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  - c) "Decreto Ministeriale": il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174, del 1° settembre 2022, recante il Regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  - d) "Paese terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

- e) “revisore di un Paese terzo”: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d’esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all’abilitazione all’esercizio della revisione legale;
- f) “ente di revisione contabile di un Paese terzo”: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d’esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all’abilitazione all’esercizio della revisione legale;
- g) “sezione”: la “sezione revisori o enti di revisione contabile di Paesi terzi” istituita nel Registro dei revisori legali, relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all’articolo 34 del Decreto;
- h) “Parte A”: l’apposita parte della sezione del Registro dei revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1 del Decreto, in conformità al Capo II del Decreto Ministeriale;
- i) “Parte B”: l’apposita parte della sezione del Registro dei revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1 del Decreto, in conformità al Capo III del Decreto Ministeriale.

## Art. 2

*(Valutazione di equivalenza in conformità all’articolo 46 della Direttiva)*

1. Sussiste il requisito di equivalenza di cui agli articoli 35, comma 2, e 36, comma 1, del Decreto nel caso in cui i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo sono valutati equivalenti in conformità all’articolo 46 della Direttiva sulla base di:
  - a) una decisione della Commissione europea assunta ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2 della Direttiva;
  - b) una decisione assunta con apposita delibera dalla Consob, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Decreto, anche tenuto conto delle valutazioni singolarmente condotte da altri Stati membri, in assenza di una decisione della Commissione europea ai sensi della precedente lettera a).

## Art. 3

*(Vigilanza sugli iscritti nell’apposita sezione del Registro dei revisori legali)*

1. La Consob vigila sui revisori e sugli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nell’apposita sezione del Registro dei revisori legali, secondo il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal Decreto.
2. I revisori contabili o gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nell’apposita sezione del Registro dei revisori legali sono esentati dai controlli di qualità disciplinati dal Decreto, su base di reciprocità, qualora siano assoggettati nel corso dei tre anni precedenti a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento.
3. Al fine di avvalersi dell’esenzione dai controlli di qualità, i revisori contabili o gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, ove ricorrano i presupposti indicati al comma 2, comunicano alla Consob tempestivamente quando è avvenuto l’ultimo controllo di qualità e l’Autorità che lo ha svolto.

## Art. 4

*(Deroghe per gli iscritti nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali – Parte B)*

1. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali – Parte B, la Consob con apposita delibera, su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, con il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo in cui ha sede il revisore o l'ente di revisione contabile, può stabilire deroghe in ordine ai requisiti previsti dall'articolo 10, comma 1, lett. b), e alle informazioni richieste dall'articolo 11, comma 2, del Decreto Ministeriale.
2. Con il provvedimento indicato al comma 1, la Consob può stabilire altresì deroghe in ordine al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni di cui al comma 1, dell'articolo 3.
3. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza delle condizioni previste per l'iscrizione nella Parte B, anche con riferimento ai revisori e agli enti di revisione contabile di un Paese terzo già iscritti nella Parte A, ai fini dell'aggiornamento dell'apposita sezione del Registro.

## Art. 5

*(Provvedimenti della Consob)*

1. I provvedimenti assunti dalla Consob ai sensi del presente regolamento sono pubblicati, oltre che nella Gazzetta Ufficiale, sul proprio sito *internet*.